



**Ai SUAP dei Comuni**

**Loro Sede**

**Alle Agenzie di Viaggio e Turismo**

**Loro Sede**

**Oggetto: Modificazioni legislative apportate al Testo Unico Regionale del Turismo (L.R. 9/2006) in tema di assicurazioni.**

Come noto con legge n.115 del 27/07/2015 sono state apportate alcune modifiche al Codice del Turismo (di cui al decreto Legislativo 23 maggio 2011, n.79) ed in particolare al Capo I del medesimo che disciplina i “Contratti del turismo organizzato”(artt. 32-51) e riguardano sostanzialmente gli articoli 50 “Assicurazione” e 51 “Fondo nazionale di garanzia”.

Il Consiglio Regionale con L.R. n.15 del 28 aprile 2017, ha modificato l’art.62 della L.R. 9/2016 inserendo i seguenti commi:

*“1 bis. Le Agenzie sono altresì tenute a stipulare polizze assicurative o a fornire garanzie bancarie ai sensi dell’art.50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79”.*

*“1 ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Agenzie di viaggio comunicano al Comune di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 1 bis.”*

Alla luce di quanto sopra esposto con la presente si invitano le Agenzie di Viaggio e Turismo ad adeguare i contratti stipulati per la propria attività, nel rispetto delle



GIUNTA REGIONE MARCHE  
*Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche*  
*P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche*

normative introdotte ed a comunicare entro il 31 dicembre al Comune di riferimento di aver adempiuto agli obblighi richiesti.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Rossini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

IP